

Risposta n. 75

OGGETTO: Articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Credito d'imposta investimenti in beni strumentali.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'interpellante, che esercita l'attività agricola di produzione e commercializzazione di prodotti ..., intende realizzare un impianto fotovoltaico di potenza pari a 100-180 KW, strumentale all'attività d'impresa, senza utilizzare alcun incentivo GSE.

Nell'ambito del bando pubblico "Programma di Sviluppo Rurale della ... Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili", l'istante ha ottenuto il finanziamento del suddetto impianto con un contributo "in conto capitale" pari al 75 per cento del costo delle spese ammissibili.

Tanto premesso, considerato che il comma 192, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019 prevede che il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali Industria 4.0 è cumulabile con altre agevolazioni a valere sui medesimi costi, a condizione che il cumulo delle due agevolazioni non superi il costo sostenuto, chiede qual è l'importo su cui calcolare il credito d'imposta in questione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante ritiene che per l'acquisto dell'impianto fotovoltaico possa beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti di cui all'articolo 1, commi 185-197, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nella misura del 40 per cento da calcolare sul costo originario del bene, senza tenere conto del contributo a fondo perduto, pari al 75 per cento del costo delle spese ammissibili, concesso nell'ambito del bando pubblico ...

La somma delle due agevolazioni, 75 per cento (bando pubblico ...) e 40 per cento (credito d'imposta legge n. 160 del 2019), pari al 115 per cento, verrà ridotta successivamente al 100 per cento, mediante rideterminazione del credito d'imposta beni strumentali, fruendone in una misura inferiore, in modo da non superare il limite previsto dal comma 192, articolo 1, della legge n. 160 del 2019.

L'interpellante precisa che non occorre calcolare i benefici legati al risparmio d'imposta in quanto la ditta determina il reddito su base catastale, ed inoltre, che sarà cura dello stesso verificare che l'impianto fotovoltaico in questione abbia le caratteristiche per rientrare tra i beni di cui all'allegato A della legge 11 dicembre 2019, n. 232.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si rappresenta che esula dal presente parere ogni considerazione in merito all'ambito soggettivo, oggettivo e alle concrete modalità di calcolo del credito di imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dall'articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020). Tuttavia, tenuto conto che, in considerazione della sostanziale analogia del credito di imposta in argomento e della disciplina del super ed iper

ammortamento, risultano estensibili al caso di specie i chiarimenti già forniti con la circolare n. 4/E del 2017, appare opportuno evidenziare che:

- con la circolare n. 4/E del 2017, paragrafo 12 della TERZA PARTE, riguardante le linee guida tecniche all'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 232 del 2016 è stato precisato che non sono incluse tra i «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità» le soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non);

- con la circolare 23 maggio 2018, n. 177355 - in merito ai sistemi di accumulo dell'energia elettrica - è stato precisato che *«la funzione principale di tali sistemi non è quella di realizzare una gestione e un utilizzo efficiente dell'energia da parte delle macchine del ciclo produttivo, bensì, più esattamente, quella di costituire una (possibile) fonte dalla quale le macchine possono attingere energia per il proprio funzionamento. Agli effetti dell'iper ammortamento, pertanto, si ritiene che i sistemi di accumulo siano da considerarsi alla stessa stregua delle "...soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non)..." e, come queste, non sono ammessi al beneficio».*

Il comma 185 del citato articolo 1, stabilisce che *«Alle imprese che a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili».*

Il seguente comma 187 dispone che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni .. «[...]

per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

Il successivo comma 192, al secondo capoverso, prevede che *«Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto ».*

Pertanto, a prescindere dalla specifica fattispecie rappresentata in istanza, in merito alla cumulabilità del citato credito di imposta (fermo restando quanto sopra precisato) con altre agevolazioni, si rammenta che le diverse misure risultano cumulabili nel limite massimo del costo sostenuto, a condizione che la disciplina delle altre agevolazioni non escluda espressamente la possibilità di cumulo (esame, quest'ultimo, che non rientra nell'area di applicazione dell'interpello qualora l'istruttoria involge disposizioni normative la cui interpretazione rientra nell'ambito operativo di altre amministrazioni).

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)